

R. G. n. 3066/2008

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

il Giudice del lavoro dr. Raffaele Bazzoffi, pronunciando nella causa promossa da:

con l'avv. A. Giovannelli

**CONTRO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA  
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
con l'avv. F. Burgello

visto l'art. 429, 281-*sexies* c.p.c.

in parziale accoglimento del ricorso dichiara che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale è obbligato a sottoporre all'ordinario della Diocesi di Firenze il nominativo dei ricorrenti onde coprire, con assunzione a ruolo a tempo indeterminato, i posti per l'insegnamento della religione cattolica che si sono resi vacanti nella predetta Diocesi in epoca successiva alla formazione della graduatoria conclusiva del concorso bandito con DDG 2.2.2004.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2000 di cui 900 di onorari oltre iva e cap, da compensarsi nella misura di 1/2.

Firenze, 2.4.2009

Il Giudice  
R. Bazzoffi

**Motivazione**

il ricorso è stato accolto nei limiti di cui sopra sulla base delle seguenti considerazioni:

1- sussiste la giurisdizione del G. Ordinario.

Come infatti affermate dalle S.U. della S.C. di Cassazione con sent. 8736 e 16527/2008, qualora, come accade nel caso di specie, l'oggetto della domanda non sia connesso alla validità di una procedura concorsuale ormai conclusa (che non viene quindi messa in discussione sotto il profilo della sua correttezza formale e legittimità sostanziale), ma il diritto all'assunzione sulla base della graduatoria conclusiva della procedura stessa, e, eventualmente in base allo "scorrimento" evocato in

ricorso, va riconosciuta la giurisdizione del g ordinario, giacché a questo è devoluto l'accertamento dell'esistenza della posizione di diritto soggettivo fatta valere dall'attore, in relazione alla quale non si profilano margini di discrezionalità in capo all'amministrazione.

2- nel merito la domanda dei ricorrenti appare fondata.

Premesso che i dati di fatto attinenti all'espletamento, alla tipologia di concorso, così a tutti quelli posti a base della domanda, non sono stati specificatamente contestati si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l'amministrazione scolastica non ha la facoltà di decidere discrezionalmente se ricoprire o meno una cattedra di religione che si sia resa vacante, ma ha l'obbligo di reintegrarne la copertura onde conservare la percentuale del 70% " *dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi*", come previsto dagli art. 2 comma 2 e 3 comma 7 della L. 186/2003.

In altre parole, è la legge stessa ad obbligare l'amministrazione a ricoprire il posto vacante di religione nell'ambito della dotazione organica da essa stabilita; ed a farlo senza la necessità di bandire un nuovo concorso, ma ricorrendo al meccanismo dello scorrimento della graduatoria, come evidenziato dal comma 7 dell'art. 3 L. cit. ("*il dirigente regionale ...invia all'ordinario diocesano... i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche...dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendono eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche...*").

Se così non fosse la posizione del convenuto sarebbe senz'altro condivisibile; ma poiché la legge non attribuisce a quest'ultimo alcuna discrezionalità nel decidere se ricoprire o meno il posto resosi vacante, la conclusione deve essere diversa, e favorevole ai ricorrenti che hanno superato il concorso risultando idonei ancorché non vincitori, avuto riguardo ai posti disponibili al momento della pubblicazione della graduatoria.

La soluzione non cambierebbe, a maggior ragione, qualora si dovesse ritenere, come sostenuto dai ricorrenti in sede di discussione, che in realtà non sarebbe neppure necessario lo scorrimento, posto che l'organico diocesano di riferimento non sarebbe stato interamente coperto e non si porrebbe quindi un problema di scorrimento, ma di semplice attuazione della graduatoria come formatasi all'esito del concorso.

3- La medesima legge appena citata, in ogni caso, impedisce tuttavia di affermare l'obbligo dell'amministrazione scolastica di stipulare senz'altro il contratto di lavoro a tempo indeterminato richiesto in ricorso: è infatti evidente che questo non potrà avvenire se non a seguito del gradimento

specificatamente espresso dall'ordinario diocesano, secondo le norme concordatarie attualmente in vigore.

4- per tale motivo il ricorso è accolto parzialmente, e le spese di lite vengono compensate in proporzione.

Firenze, 2.4.2009

Il giudice  
R. Bazzoffi

Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Leonardo Pucci, magistrato ordinario in tirocinio.